



# **COMUNE DI MONTEFIASCONE**

*Provincia di Viterbo*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **36** del **25-06-24**

**Oggetto: REVISIONE PEF 2024-2025: APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:30, in Montefiascone, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza la Signora Frallicciardi Marco in qualità di Presidente del Consiglio assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gogliormella Rossella.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

<b>De Santis Giulia</b>	<b>P</b>	<b>Frallicciardi Marco</b>	<b>P</b>
<b>Cimarello Luciano</b>	<b>P</b>	<b>Merlo Angelo</b>	<b>A</b>
<b>Moscetti Giulia</b>	<b>P</b>	<b>Danti Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Cicoria Rosita</b>	<b>P</b>	<b>Celeste Orietta</b>	<b>P</b>
<b>Sciuga Giulia</b>	<b>P</b>	<b>Ranaldi Maria Cristina</b>	<b>P</b>
<b>Mancini Carla</b>	<b>P</b>	<b>Ceccarelli Massimo</b>	<b>A</b>
<b>Trapè Renato</b>	<b>P</b>	<b>Manzi Paolo Domenico</b>	<b>P</b>
<b>Cacalloro Giorgio</b>	<b>P</b>	<b>Roscani Claudia</b>	<b>A</b>
<b>Sances Michele</b>	<b>P</b>		

Risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Trapè Renato

Sances Michele

Ranaldi Maria Cristina

*CIMARELLO illustra il punto. Evidenzia che il piano tariffario della TARI è soggetto a fattori esterni indipendenti dall'amministrazione che, però, si riversano su di noi. Nel nostro contratto di appalto - stipulato nel periodo di commissariamento - fu fatto un capitolato che prevedeva anche dei risparmi rispetto al precedente contratto ma, a livello personale, ritiene che al tempo non fu tenuta in debito conto la realtà di Montefiascone. Oggi vanno ad inserirsi nel PEF - quadriennale con revisione biennale - delle ulteriori spese relative a quanto stabilito dalla delibera-quadro di ARERA, per fare solo un esempio i costi del CCNL del settore rinnovato nel 2023 con incrementi circa del 4%. L'ARERA ha inserito, inoltre, due componenti perequative: costi di gestione dei rifiuti abbandonati e costi a copertura di eventi calamitosi, il Comune preleva ma i fondi sono poi trasferiti allo Stato. Aggiunge che per rispettare il contenimento dei costi necessari, verrà fatta una verifica più incisiva sui contribuenti in quanto si sospetta un numero elevato di mancate denunce. Ringrazia il personale comunale che, anche in situazione di sottorganico, ha lavorato per far emergere questo grave problema: abbiamo già preparato 750 accertamenti di mancata denuncia e 150 accertamenti sono stati emessi. Poi illustra le modifiche tariffarie e i possibili aumenti. Il meccanismo è complesso e le variabili sono tante ma abbiamo cercato di analizzare ogni aspetto, andando anche incontro alle piccole attività, perciò gli aumenti saranno davvero minimi. Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante a tutela di tutta la cittadinanza. Chiede una condivisione della decisione a tutti i consiglieri.*

*CELESTE chiede chiarimenti anche in ordine alla possibilità che ci siano nuovi aumenti. Poi lamenta che bisognava fare prima perché così le rate sono troppo ravvicinate.*

*CIMARELLO replica che non era possibile intervenire prima, tant'è che il Governo ha ulteriormente prorogato il termine per deliberare al 20 luglio. Le decisioni ARERA erano in divenire: senza le loro decisioni noi non potevamo calcolare alcunché. Con la verifica delle omesse dichiarazioni andremo a coprire gli aumenti che non vogliamo scaricare sull'utenza regolare di oggi: il recupero dell'evasione assicura che tutti paghino il giusto. Al momento non possiamo ancora quantificare con totale esattezza questo importo.*

*DANTI chiede chiarimenti sulla calendarizzazione delle rate. Vorrebbe che le rate in acconto fossero anticipate per non gravare eccessivamente i cittadini con partita IVA, per i quali coincidono con altre scadenze di pagamento.*

*CICORIA le quattro rate sono già state introdotte lo scorso anno per far fronte a eventuali modifiche che possono incorrere nello stesso nucleo familiare. In questo modo le modifiche sono immediatamente riportate nelle rate: tre sono in acconto e la quarta a conguaglio in caso di modifica dichiarata dall'utente.*

*CIMARELLO il prossimo anno faremo meglio, quest'anno non era possibile fare diversamente. Non ci sono altri interventi, dopo di ché,*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 25-06-2024 - COMUNE DI MONTEFIASCONE

Pag. 2

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti dell'ARERA:

- deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" ("MTR");
- deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, che ha introdotto misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020, recante misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020, con la quale sono stati introdotti nuovi parametri per il MTR ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti valido dal 2022 al 2025, ridefinendo i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani ("MTR-2");
- deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021, recante la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 25-06-2024 - COMUNE DI MONTEFIASCONE

Pag. 3

degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- deliberazione ARERA n. 15/2022 *“Regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”* che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- deliberazione n. 62/2023/R/rif del 21 febbraio 2023 *“Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, in cui si avvia il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025;
- deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*
- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*;
- deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024 -2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”* ed in particolare *“Ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: /2023 = 4,5% e /2024 = 8,8%”*
- determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024 - 2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffari del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/R/RIF;*

**DATO ATTO** che ogni Comune deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il PEF grezzo, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare il PEF grezzo degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine di predisporre il PEF 2024-2025 definitivo;
- predisporre la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili da documentazione contabile;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel PEF con i valori desumibili da documentazione contabile;

**ACCERTATO** che l'ATI costituita dal GRUPPO GESENU AMBIENTE e COSP TECNO SERVICE SOC

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 25-06-2024 - COMUNE DI MONTEFIASCONE

Pag. 4

COOPRL ha stilato il PEF grezzo secondo il metodo MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio nel periodo 2024–2025;

**PRESO ATTO** atto che il PEF grezzo presentato dal gestore: a) comporta un aumento dei costi per gli anni 2024 e 2025 oltre il limite di crescita di cui al comma 4.6 del modello MTR-2; b) risulta superiore al canone riconosciuto con rivalutazione ISTAT dal Comune e c) concorre a determinare un costo unitario effettivo della gestione interessata, superiore al benchmark di riferimento (costo fabbisogni standard SOSE)

**RAVVISATA LA NECESSITÀ**, comunque, di acquisire il PEF grezzo redatto dal Gestore per procedere alla definizione del PEF finale e consentire la determinazione delle tariffe per l'anno in corso, nei termini di legge, senza che questo costituisca un riconoscimento implicito di eventuali maggiori costi sostenuti dal Gestore della raccolta dei rifiuti ed, altresì, senza che questo costituisca le premesse per una rinegoziazione del contratto in essere esercitando quindi la facoltà dell'ETC di rimodulare le entrate tariffarie del PEF al fine di evitare la presentazione di istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 del metodo MTR-2, non ritenendo che ne ricorrano i presupposti;

**RICHIAMATO** il PEF relativo al periodo 2022-2025, adottato con atto C.C. n 13 del 23.04.2022;

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, che prescrive " *a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*", come prorogato al 30 Giugno dal D.L.39/2024 convertito con modifiche, nella legge n. 67 del 23.05.2024

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**PRESO ATTO** che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A della deliberazione n. 363/2021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**DATO ATTO** che nel caso in esame, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte direttamente dal Comune di Montefiascone;

**VISTI**, inoltre:

- **l'art. 1, comma 654**, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- **l'art. 1, comma 683**, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**VISTO l'art. 1, comma 653**, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**TENUTO CONTO** che i costi inseriti nei Piani Finanziari del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel report di validazione;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";*

**CONSIDERATO** in ogni caso che il costo effettivo del servizio è inferiore all'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024-2025 del Comune di Montefiascone, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida"; esso è correttamente formalizzato nel Tool di Arera e nel Report di Validazione;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

**RICHIAMATA** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- *a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- *b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- *c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- *d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;

- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dall'Ente Territorialmente Competente;

**VISTO** che il PEF allegato alla presente periodo regolatorio 2024-2025 per il **Comune di Montefiascone** competente espone un costo complessivo massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, di:

€ 2.724.042,00 per l'anno 2024 ed € 2.849.076,00 per l'anno 2025 con un gettito tariffario massimo consentito, al netto delle detrazioni, di € 2.673.315,00 per l'anno 2024 ed € 2.787.403 per l'anno 2025;

**RITENUTO** di stabilire per il Comune di Montefiascone per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario e nel TOOL di calcolo, i valori dei parametri la cui determinazione all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b);
- fattore di sharing  $b(1 + \omega_a)$ ;
- coefficiente di recupero della produttività (X);
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL);
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG);
- Coefficiente di gradualità:  $Y_{1,a}, Y_{2,a}$
- Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p per gli anni 2024 e 2025
- Classe di partenza H.

**PRESO ATTO** che i piani finanziari sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**EFFETTUATA** con esito positivo, con annotazione, la procedura di **validazione** dalla società COSEA come da documentazione agli atti prot. n.14936 del 18/06/2024, del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati come illustrato nelle relazioni di accompagnamento;

**RAVVISATA PERTANTO LA NECESSITÀ** di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica ciascuno per le proprie competenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Esaurita la discussione,

Con la seguente votazione:

Favorevoli n. 10

Astenuti n. 4 (Celeste, Ranaldi, Danti e Manzi)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire, per le motivazioni riportate nelle relazioni illustrative dei piani economico finanziari opportunamente integrate con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, nelle misure indicate in premessa;
- 3) Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico finanziario (PEF) del Comune di Montefiascone, seppure con annotazione ;
- 4) Di prendere atto che il PEF grezzo presentato dal gestore: a) comporta un aumento dei costi per gli anni 2024 e 2025 oltre il limite di crescita di cui al comma 4.6 del modello MTR-2; b) risulta superiore al canone riconosciuto con rivalutazione ISTAT dal Comune e c) concorre a determinare un costo unitario effettivo della gestione interessata, superiore al benchmark di riferimento (costo fabbisogni standard SOSE)
- 5) Di adottare il PEF grezzo redatto dal Gestore al fine di consentire la determinazione delle tariffe per l'anno in corso, nei termini di legge, senza che ciò costituisca un riconoscimento implicito degli eventuali maggiori costi sostenuti dal Gestore della raccolta dei rifiuti ed, altresì, senza che questo costituisca le premesse per una rinegoziazione del contratto in essere esercitando quindi la facoltà dell'ETC di rimodulare le entrate tariffarie del PEF al fine di evitare la presentazione di istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 del metodo MTR-2, non ritenendo che ne ricorrano i presupposti
- 6) Di trasmettere i Piani finanziari ed i documenti agli stessi allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 7) Di pubblicare il PEF sulla home page, sezione "amministrazione trasparente" - "informazioni ambientali", come da deliberazione ANAC n.719 del 2021.

Con separata votazione avente il medesimo esito della precedente, espressa per alzata di mano, il presente atto **viene dichiarato immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Frallicciardi Marco

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Gogliormella Rossella

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 25-06-2024 - COMUNE DI MONTEFIASCONE

Pag. 8

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 25-06-2024 - COMUNE DI MONTEFIASCONE  
Pag. 9

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 19-06-2024

Il Responsabile del servizio

**Girardo Fabio**



# **COMUNE DI MONTEFIASCONE**

*Provincia di Viterbo*

## **DELIBERA DI CONSIGLIO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Numero **35** del **12-06-024**

**Oggetto: REVISIONE PEF 2024-2025: APPROVAZIONE**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, esprime parere Favorevole sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità tecnica, correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 19-06-2024

Responsabile del Servizio

Del Rosso Licia

II

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# **COMUNE DI MONTEFIASCONE**

*Provincia di Viterbo*

## **DELIBERA DI CONSIGLIO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Numero **35** del **12-06-024**

**Oggetto: REVISIONE PEF 2024-2025: APPROVAZIONE**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario, osservando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, parere di regolarità contabile Favorevole.

Data 19-06-2024

Il Responsabile del Servizio

Del Rosso Licia

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# **COMUNE DI MONTEFIASCONE**

*Provincia di Viterbo*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **36** del **25-06-24**

**Oggetto: REVISIONE PEF 2024-2025: APPROVAZIONE**

#### LA SUDETTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-07-24 al 27-07-024 ai sensi dell'art.

124 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li 12-07-24

Il Segretario Comunale  
Gogliormella Rossella

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# **COMUNE DI MONTEFIASCONE**

*Provincia di Viterbo*

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **36** del **25-06-24**

**Oggetto: REVISIONE PEF 2024-2025: APPROVAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-06-2024, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Montefiascone, li 12-07-24

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gogliormella Rossella

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*